

**Allegato 3 - ALLEGATO ALL'AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA  
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO  
SETTORE PER ATTIVITA' DI TRASPORTO INFERMI  
PER LA MONTECATONE R.I. S.P.A.**

**Art. 1 Definizioni**

Per "Organizzazione" si intende l'organizzazione del terzo settore con il quale si sottoscriverà convenzione per le attività di trasporto infermi tramite ambulanza.

Per "Ospedale" si intende la società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. (di seguito indicata più brevemente Montecatone R.I. S.p.A.) con sede in via Montecatone n. 37 - 40026 Imola (BO), P. IVA e Cod. Fisc. 01789031208.

**Art. 2 Oggetto della Convenzione**

La Convenzione avrà per oggetto l'attività di Trasporto Infermi con ambulanza, programmata in base alle esigenze dell'Ospedale.

**Art. 3 Durata della convenzione**

La convenzione avrà la durata di anni 1 (uno).

**Art. 4 Ambiti territoriali**

Le basi operative degli automezzi sono definite da Montecatone R.I. S.p.A. presso l'Ospedale di Montecatone Padiglione Collina, Via Montecatone n. 37 – Imola (BO) - Zona segnalata come "accesso ambulanze".

**Art. 5 Modalità di svolgimento delle attività**

L'Organizzazione dovrà espletare l'attività di trasporto, comprensivo degli automezzi, con le seguenti modalità:

Dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 07,30 alle ore 16,00: trasporti con personale di servizio costituito da 1 autista ed 1 soccorritore, intercambiabili.

L'eventuale richiesta di trasporto al di fuori della suddetta fascia dovrà avvenire a cura dell'Ospedale con un preavviso di ..... ore.

**Al riguardo resta inteso che gli orari indicati sono da considerare come inizio e fine dell'attività presso la Montecatone R.I. S.p.A., via Montecatone n. 37, Imola (BO).**

**Art. 6 Automezzi**

L'Organizzazione dovrà utilizzare, per l'attività di trasporto, esclusivamente ambulanze di tipo A e comunque adeguate alla tipologia dei pazienti ricoverati presso la Montecatone R.I. S.p.A., dotate dell'attrezzatura e dei materiali previsti dalla normativa vigente in materia ed attestata dalla documentazione di conformità tecnica agli standard di dotazione.

Dotazioni e requisiti:

- ✓ Telefono cellulare
- ✓ Apparecchio radio veicolare su frequenze regionali
- ✓ Estintore
- ✓ Barella auto caricante
- ✓ Barella a cucchiaio

- ✓ Barella pieghevole (2^ barella)
- ✓ Aspiratore (fisso e portatile) e relativi sondini di aspirazione
- ✓ Erogatore di ossigeno a maschera
- ✓ Bombola ossigeno portatile
- ✓ Flussometro ossigeno
- ✓ Ossimetro
- ✓ Defibrillatore semiautomatico
- ✓ Sfigmomanometro
- ✓ Fonendoscopio
- ✓ Saturimetro
- ✓ Materiali in dotazione quali farmaci e presidi per eventuale emergenza, da ripristinare a carico della Montecatone R.I. S.p.A. nel caso in cui vengano utilizzati o in caso di scadenza.

L'organizzazione dovrà garantire la funzionalità e l'affidabilità dei propri automezzi e delle attrezzature in dotazione.

La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Le ambulanze dovranno essere omologate secondo la Direttiva Europea 2007/46/CE e sulla relativa carta di circolazione dovrà essere riportata la dicitura di rispondenza alla Norma "EN 1789/2007".

L'organizzazione dovrà garantire sempre la disponibilità dei mezzi per le attività descritte all'Art. 5 anche in caso di fermo macchina per manutenzione o per qualsiasi altro motivo.

#### **Art. 7 Manutenzione attrezzature e mezzi**

L'organizzazione dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spese:

1. la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature presenti a bordo
2. la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria delle ambulanze come previsto dalla normativa vigente.

L'organizzazione dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione, prima dell'avvio della convenzione ed in qualsiasi momento su richiesta della Montecatone R.I. S.p.A..

Le ambulanze, le apparecchiature ed i presidi in uso dovranno essere costantemente in perfetta efficienza, puliti ed in ordine.

E' compito e responsabilità della Organizzazione:

- a. assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ambulanze e delle attrezzature di bordo, provvedendo alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle stesse in caso di guasto/avaria, con modello analogo;
- b. garantire l'approvvigionamento, il controllo dell'efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione;
- c. garantire la pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e delle dotazioni strumentali e dei materiali. Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza mensile. Qualora sia stato eseguito un trasporto di paziente affetto da una malattia infettiva e/o contagiosa, colonizzato da microorganismi multi resistenti ovvero quando nell'automezzo sia avvenuto spandimento di sangue o di altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione devono essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. Le operazioni periodiche e straordinarie di pulizia, disinfezione e disinfestazione previste dovranno essere annotate in apposito registro (o altro documento in uso, es. check-list) e controfirmate dall'operatore responsabile di tali attività. Nel registro dovranno essere indicate data, modalità (periodica, straordinaria, ecc.) e sostanze impiegate. Tutte le attività messe in essere dovranno essere certificate, secondo raccomandazioni scientifiche validate;

- d. gli interventi di pulizia e sanificazione non devono provocare alcuna interruzione nella continuità dell'attività;
- e. l'efficienza degli automezzi, apparecchiature e presidi, la loro buona conservazione e la manutenzione potranno essere verificate in qualsiasi momento.

La Montecatone R.I. S.p.A. potrà effettuare controlli in qualsiasi momento.

L'organizzazione dovrà redigere mensilmente al responsabile dell'esecuzione della convenzione una dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione della manutenzione/sanificazione dei mezzi e delle attrezzature previste.

### **Art. 8 Regolamento dell'attività**

L'Organizzazione dovrà attenersi alle disposizioni, procedure, atti di indirizzo e/o regolamenti adottati dalla Montecatone R.I. S.p.A.. La consegna di tali atti all'Organizzazione avverrà a cura dell'ufficio trasporti.

Tali disposizioni sono vincolanti per il contraente e comprendono:

1. la registrazione degli interventi effettuati;
2. le modalità riguardanti il cambio di equipaggio, che non devono comportare interruzioni nella operatività dei mezzi e delle attività;
3. le procedure per l'attivazione del servizio e l'assistenza durante il trasporto;
4. le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso alla struttura di destinazione.

### **Art. 9 Volontari**

L'Organizzazione dovrà impiegare esclusivamente volontari appartenenti alle seguenti qualifiche professionali, documentate presso la sede dell'Organizzazione stessa:

- ✓ Operatore autista/soccorritore in possesso di idonea patente di guida e certificato di abilitazione professionale ambulanze (CAP) e corso BLSD. Tali certificazioni dovranno essere rinnovate allo scadere, secondo le forme di legge;
- ✓ Volontari del soccorso in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e corso BLSD. Tali certificazioni dovranno essere rinnovate allo scadere, secondo le forme di legge.

Gli operatori autisti/soccorritori ed i volontari impiegati devono aver superato un corso di formazione specifico per le attività di primo soccorso sanitario e successivi re-training.

In caso di impedimento per qualsiasi motivo da parte degli operatori, l'Organizzazione convenzionata con l'Ospedale dovrà immediatamente sostituirli con altri, sempre in possesso dei requisiti richiesti, come indicato nel punto. I nominativi di tali operatori dovranno essere tempestivamente comunicati al responsabile dell'esecuzione della convenzione.

### **Art. 10 Norme di comportamento dei volontari**

Gli operatori che l'Organizzazione impiegherà nell'attività è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e rispetto nei confronti degli assistiti e degli operatori sanitari e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale, evitando qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dei servizi sanitari.

Gli operatori/volontari dell'Organizzazione sono tenuti agli stessi obblighi di comportamento previsti per il personale dipendente dell'Ospedale e dovranno uniformarsi alle stesse norme,

disposizioni e direttive a cui è sottoposto, per legge e per disposizione di servizio, il personale dell'ospedale.

L'Organizzazione si obbliga rispetto all'organizzazione e gestione degli operatori a:

- eseguire le attività rispettando tutte le norme igienico-sanitarie;
- portare in modo visibile un tesserino di riconoscimento con foto e la qualifica ben visibile sulla divisa;
- avere con sé sempre un documento di identità;
- rispettare il segreto d'ufficio e la privacy;
- conservare la documentazione sanitaria del paziente nel rispetto degli obblighi della privacy;
- comunicare alla Direzione Sanitaria e all'ufficio trasporti l'elenco delle cose rinvenute, qualunque sia il valore e lo stato, e consegnarle al personale preposto alla custodia e gestione degli oggetti smarriti;
- segnalare prontamente agli organi competenti dell'Ospedale e al proprio responsabile eventuali anomalie rilevate durante il trasporto;
- rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia;
- non divulgare informazioni acquisite durante l'attività;
- rispettare il divieto di fumare;
- non avere alcun vincolo di dipendenza gerarchica con il personale della Montecatone R.I. S.p.A.;
- svolgere le attività negli orari e modalità previste;
- indossare la divisa;
- mantenere il segreto su fatti di cui dovesse venire a conoscenza durante l'effettuazione dell'attività;
- essere in possesso del certificato medico di idoneità specifica alle mansioni;
- essere in regola con le vaccinazioni previste dalla normativa vigente (antitubercolare e antitetanica); sono raccomandate le vaccinazioni anti-epatite A e B ed antinfluenzale;
- essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ed essere istruito a farlo dal legale rappresentante dell'Organizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

L'Organizzazione convenzionata con l'Ospedale dovrà:

- farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dell'attività oggetto di convenzione, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento dei trasporti o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- farsi carico delle imposte e tasse, nonché di tutti i contributi di assicurazione sociale e dei premi per le assicurazioni contro gli infortuni per gli operatori della propria organizzazione, intendendosi liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta la Montecatone R.I. S.p.A., anche per danni a persone e cose;

- farsi carico delle spese per la pulizia, la disinfezione ordinaria e straordinaria, la manutenzione degli automezzi e delle apparecchiature elettromedicali;
- provvedere altresì alle eventuali dotazioni farmacologiche ed ai presidi che devono essere presenti sui mezzi come da normativa vigente ma non forniti dalla Montecatone R.I. S.p.A. in quanto non previsti dal prontuario farmaceutico aziendale;
- consentire alla Montecatone R.I. S.p.A. di procedere, in ogni momento ed anche senza preavviso, alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- comunicare immediatamente al responsabile dell'esecuzione della convenzione ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- dotare tutti gli operatori di vestiario completo con l'identificazione dell'addetto e la denominazione dell'Organizzazione convenzionata;
- effettuare le procedure di verifica e controllo sugli operatori relativamente al rispetto dell'orario, all'utilizzo delle divise, alle modalità di svolgimento delle attività e relative mansioni e trasmettere gli esiti delle stesse al responsabile dell'esecuzione della convenzione;
- istruire i propri operatori relativamente a:
  - modalità di svolgimento delle attività e relative mansioni,
  - tutte le operazioni inerenti al trasporto,
  - l'utilizzazione degli automezzi, delle attrezzature, materiali e farmaci,
  - la pulizia e disinfezione degli automezzi, delle attrezzature e materiali;
- effettuare le procedure mensili di verifica e controllo degli automezzi e trasmettere gli esiti delle stesse al responsabile dell'esecuzione della convenzione;
- prevedere, obbligatoriamente nell'ambito degli operatori impiegati, la nomina di un referente prontamente reperibile telefonicamente; detta figura sarà l'unica ad interfacciarsi con l'ufficio trasporti;
- predisporre, a sue spese, un sistema di comunicazione (telefono cellulare su ogni mezzo) tra il referente, gli operatori adibiti agli automezzi e l'ufficio trasporti;
- essere responsabile direttamente della sicurezza ed incolumità dei propri operatori; in particolare dovrà dotare tutti gli operatori dei DPI necessari allo svolgimento dell'attività e dovrà informare gli stessi sulla prevenzione dei rischi nello svolgimento del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, istruendolo sul corretto uso degli stessi DPI.

L'attivazione e l'impiego dei mezzi è regolamentato secondo le modalità previste dalla procedura e modulistica aziendale.

#### **Art. 11 Turni e organizzazione dell'attività**

L'Organizzazione convenzionata dovrà produrre al responsabile dell'esecuzione della convenzione i turni preventivi e consuntivi degli autisti. L'Organizzazione convenzionata si obbliga al rispetto del D. Lgs. n. 66 del 08/04/2003 e s.m.i. sui principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. Ogni variazione rispetto i turni previsti dovrà essere tempestivamente comunicata agli stessi entro e non oltre un'ora dall'inizio dell'attività. Copia della turnistica dovrà essere consegnata presso l'ufficio trasporti.

#### **Art. 12 Responsabilità**

L'Organizzazione sarà responsabile della rispondenza dell'attività alle norme convenzionali e della rispondenza degli operatori e dei mezzi alla normativa vigente.

#### **Art. 13 Clausola di cui al D. Lgs. 231/2001 integrata con la L. 190/2012**

L'Organizzazione dichiara di avere piena conoscenza delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”*, del Codice Etico e Comportamentale e del Modello di Organizzazione e Gestione adottati dalla Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 231/2001, nonché della Legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, del contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e di tutti gli atti successivi adottati dalla Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. ai sensi della medesima Legge n. 190/2012, tutti consultabili sul sito internet [www.montecatone.com](http://www.montecatone.com) e si impegna – anche per i propri operatori e collaboratori – a rispettarne i principi e ad adottare comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute.

In caso di violazione di quanto previsto nel presente punto, la Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. potrà risolvere, con effetto immediato, la convenzione, a mezzo di lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito.

#### **Art. 14 Protezione dei dati Personali**

L'Organizzazione e tutti gli operatori saranno tenuti al rispetto della normativa sulla privacy, relativamente all'attività svolta. L'Organizzazione dovrà porre in essere ogni ragionevole azione ai fini della corretta ed esaustiva esecuzione delle prestazioni e comunicherà ai propri operatori/volontari l'assoluto divieto di diffondere notizie di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza durante l'espletamento delle attività, in quanto vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Organizzazione è nominata *“Responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili”*, che siano oggetto di trattamento da parte dell'Organizzazione in esecuzione della convenzione. L'Organizzazione dovrà adempiere alle prestazioni convenzionali secondo la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni medesime. Dovrà porre in essere ogni ragionevole azione ai fini della corretta ed esaustiva esecuzione delle prestazioni ad a prevenire, ove possibile, ogni fattore od evento che possa sostanzialmente alterare la protezione dei dati personali che rilevano nell'ambito delle prestazioni contrattuali. In particolare, l'Organizzazione non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli derivati dall'esecuzione della convenzione.

#### **Art. 15 Obblighi dell'Organizzazione**

Qualora l'Organizzazione non possa garantire gli operatori previsti, ne dovrà dare comunicazione al Servizio Programmazione Trasporti della Montecatone R.I. S.p.A., con un preavviso di almeno 40 (quaranta) giorni.

#### **Art. 16 Rimborso spese**

Tutti i costi relativi alle attività oggetto di convenzione saranno a carico dell'Organizzazione del Terzo Settore individuata.

Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'Art. 56 del Codice del Terzo Settore, è previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## **Art. 17 Prestazioni a carico degli utenti**

La Convenzione non contempla attività di trasporto con costi a carico dei pazienti.

## **Art. 18 Oneri a carico dell'Organizzazione**

### **Assicurazione**

L'Organizzazione convenzionata, assumendosene ogni responsabilità civile e penale, è espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne la Montecatone R.I. S.p.A. da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero derivare, a cose e/o persone, dall'espletamento delle attività di cui al presente documento.

L'Organizzazione convenzionata, pertanto, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita ex lege in favore dei propri operatori, si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendola per tutta la durata della convenzione, una polizza RCT/RCO, totalmente esente da franchigia, che dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila/00) per sinistro, con i limiti minimi di € 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila/00) per persona lesa e di € 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila/00) per danni a cose o animali.

## **Art. 19 Controversie**

### **- Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Organizzazione e l'Ospedale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

### **- Penali**

Nel caso in cui l'Organizzazione non rispetterà:

- ✓ l'orario di inizio della prestazione relativa ai trasporti di 30 minuti;
- ✓ quanto concordato in ordine ai trasporti per i quali sia stato rispettato il termine di preavviso di ... ore;
- ✓ il termine di preavviso previsto dall'art. 15 Obblighi dell'Organizzazione,

l'Ospedale provvederà a contestare per iscritto l'inadempienza ai fini dell'applicazione della penale, stabilita - per ogni inadempienza - in 250,00 €, salvo il maggior danno (art. 1382 c.c.), instaurando, a tal fine, apposito contraddittorio.

A seguito di tale contraddittorio, l'Ospedale procederà a valutare l'inadempienza contestata e l'eventuale applicazione della penale di cui al comma precedente. Sono fatte salve le cause di forza maggiore ai fini dell'applicazione del presente articolo.